CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

C.N.D.C.E.C.
REGISTRO UFFICIALE
0009732 - 28/09/2011 - USCITA
Allegati : 0

Il Presidente

CS/COO:me

Roma, 28 settembre 2011
Informativa n. 65/2011

AI SIGNORI PRESIDENTI DEI CONSIGLI DEGLI ORDINI DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

Oggetto: Rinnovo dei collegi dei revisori degli ordini territoriali

Caro Presidente,

alcuni Ordini hanno chiesto chiarimenti in merito alla data di scadenza del mandato dei Collegi dei Revisori (o del Revisore unico negli ordini territoriali con meno di mille iscritti) eletti entro il 31 marzo 2008, in base alle linee guida diramate dal Consiglio Nazionale con la circolare informativa n. 1/2008 del 15 gennaio 2008.
In particolare, è stato chiesto se il mandato quadriennale di tali collegi termini allo scadere del quarto anno dalla data della loro elezione, ovvero se, nella prima parte del periodo transitorio, anche il mandato del Collegio dei Revisori, analogamente a quello dei Consigli degli Ordini, debba scadere il 31 dicembre 2012.
Va osservato che:

- il comma 1 dell'art. 24, D.Lgs. 139/2005 dispone che "*....Il collegio dei revisori è eletto dall'Assemblea ogni quattro anni, negli stessi giorni fissati per l'elezione del Consiglio.....*";
- la durata del mandato dei Consigli degli Ordini è fissata in quattro anni sia a regime sia per la seconda parte del periodo transitorio. Fa eccezione la prima parte di tale periodo per la quale è prevista una durata quinquennale del mandato.

Dall'esame dell'art. 24 si desume non solo la durata quadriennale del mandato del collegio dei revisori, ma anche che le elezioni dello stesso devono avvenire contestualmente all'elezione dei Consigli degli Ordini. Con la conseguenza, inoltre, che anche tutti i Collegi dei Revisori sono eletti nei giorni indicati per l'elezione dei Consigli degli Ordini.
L'articolo 24 ha evidentemente l'obiettivo di fissare l'ugual durata del mandato dei due organi e di assicurare che lo stesso corpo elettorale elegga contestualmente l'organo "di gestione" e l'organo di controllo dell'Ordine territoriale.
È evidente che l'assenza di una norma transitoria che disponga anche per i Collegi dei Revisori la durata del primo mandato in cinque anni rischia di disallineare le elezioni dei Collegi dei Revisori da quelle dei Consigli degli Ordini in evidente contrasto con le previsioni dell'art. 24, comma 1.

Il Consiglio Nazionale con apposita delibera assunta nella seduta del 21 settembre scorso, alla luce di una lettura sistematica dell'art. 24, comma 1, D.Lgs. 139/2005, e sulla base della considerazione che il

mancato coordinamento con le disposizioni transitorie non deve dar luogo all'inapplicabilità dell'art. 24 nella parte in cui prevede che le elezioni dei due organi avvengono negli stessi giorni, in considerazione, anche, del criterio di economicità che deve caratterizzare l'attività degli enti pubblici, ha ritenuto che il mandato dei Collegi dei revisori attualmente in carica debba estendersi sino alla data di scadenza dei consigli degli Ordini territoriali (31 dicembre 2012). Con ciò evitando la convocazione, a breve distanza, di due assemblee degli iscritti e garantendo un notevole risparmio di costi.
Conseguentemente le elezioni dei nuovi collegi dei revisori dovranno tenersi contestualmente alle elezioni dei Consigli degli Ordini in carica nel periodo 1 gennaio 2013 – 31 dicembre 2016.
Un cordiale saluto.

Claudio Siciliotti